

14.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	282	Interpellanza ed interrogazione all'ordine del giorno	275
Disegno di legge di conversione n. 1039:		Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 20 giugno 1996	281
(Articolo unico)	263	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge) ...	264	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	281
(Emendamenti e subemendamenti) ...	270	(Trasmissione dal Senato)	282

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996,
N. 267, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUA-
ZIONE DEL TESTO UNICO SULLE TOSSICODIPENDENZE,
APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RE-
PUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309 (1039)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226, 8 settembre 1993, n. 347, 8 novembre 1993, n. 437, 7 gennaio 1994, n. 9, 8 marzo 1994, n. 165, 6 maggio 1994, n. 274, 15 luglio 1994, n. 446, 19 settembre 1994, n. 539, 18 novembre 1994, n. 633, 16 gennaio 1995, n. 19, 17 marzo 1995, n. 82, 19 maggio 1995, n. 181, 13 luglio 1995, n. 288, 18 settembre 1995, n. 383, 18 novembre 1995, n. 487, 18 gennaio 1996, n. 20, e 19 marzo 1996, n. 130.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche»;

al comma 3, dopo le parole: « Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono » sono inserite le seguenti: « attivare servizi e »; e le parole: « , nonché gli enti di cui al comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché quelli di cui al comma 4, »;

al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 2:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il funzionario delegato dispone un'anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 6. »;

al comma 5, le parole: « agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati » sono sostituite dalle seguenti: « all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati ».

All'articolo 3, al comma 1, dopo la parola: « congruenza » sono inserite le seguenti: « , della fattibilità ».

All'articolo 5, al comma 4, le parole da: « ; essi sono collocati » fino alla fine del comma sono soppresse.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga » di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la

crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che

operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elabora-

zione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

ARTICOLO 2.

1. Le somme stanziare per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziare per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga

erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. La medesima procedura viene adottata per l'anno 1996 e successivi.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti ».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque

maggior rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

ARTICOLO 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i

poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzia le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

ARTICOLO 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi

sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea del comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: »;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: « Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso. »;

c) al comma 13, dopo le parole: « pubbliche affissioni » sono inserite le seguenti: « e servizi telefonici di informazione »;

d) al comma 14 le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

ARTICOLO 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: « Agli enti locali » fino a: « possono essere dati in uso » sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso ».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio — Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ».

ARTICOLO 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 3, 4, 5 E 7
DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ,
nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali,*

1. 15.

Guidi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcolodipendenza correlata.

1. 2.

Giovanardi, Nocera, Lucchese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli enti locali, le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero della tossicodipendenza e dell'alcolismo, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati ed analizzati e con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza di tempo, degli effetti inerenti agli interventi attivati.

1. 12.

Conti, Carlesi, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Porcu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcolodipendenza correlata, da realizzare sulla base dei

bisogni del territorio rigorosamente rilevati ed analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono chiedere altresì il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.

1. 3.

Giovanardi, Nocera, Lucchese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli enti locali, le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero della tossicodipendenza e dell'alcolismo. Possono altresì richiedere, in via sperimentale, il finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti ivi compresi i centri di accoglienza a bassa soglia e le unità di strada. Detti progetti sono finanziabili per un biennio e devono prevedere una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza di tempo, degli effetti relativi agli interventi attivati. Il rifinanziamento può avvenire solo a fronte di una provata efficacia in termini di risultati, nell'ambito della prevenzione, del recupero, in termini di numero di casi di reinserimento sociale, e di una reale contrazione del fenomeno della tossicodipendenza, in relazione ai parametri dei decessi per overdose, di nuovi casi di tossicodipendenza, e dell'andamento tendenziale del traffico di sostanze stupefacenti. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea

ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone secondo la vigente normativa.

1. 13.

Conti, Carlesi, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Porcu.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
GIOVANARDI 1. 4 E CALDEROLI 1. 5.

Al terzo periodo, sopprimere le parole: e devono prevedere una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.

0. 1. 5. 1.

Calderoli, Colombini.

Al quarto periodo, in fine, sostituire le parole: fatto salvo l'uso del metadone secondo la vigente normativa con le seguenti: nonché l'uso del metadone.

0. 1. 5. 2.

Calderoli, Colombini.

Al quarto periodo, in fine, sostituire le parole: la vigente normativa con le seguenti: la normativa in vigore alla data di conversione del presente decreto-legge.

0. 1. 5. 3.

Calderoli, Colombini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcolodipendenza correlata. Le regioni e le unità sanitarie locali possono altresì richiedere, in via sperimentale, il finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti ivi compresi i centri di accoglienza a bassa soglia e le unità di strada. Tali progetti sono finanziabili per un biennio e devono prevedere una o più fasi di verifica e valutazione, anche a

distanza, degli effetti degli interventi attivati e potranno essere rifinanziati solo a fronte di una loro provata efficacia. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone secondo la vigente normativa.

*** 1. 4.**

Giovanardi, Nocera, Lucchese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcolodipendenza correlata. Le regioni e le unità sanitarie locali possono altresì richiedere, in via sperimentale, il finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti ivi compresi i centri di accoglienza a bassa soglia e le unità di strada. Tali progetti sono finanziabili per un biennio e devono prevedere una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati e potranno essere rifinanziati solo a fronte di una loro provata efficacia. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nella tabella I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone secondo la vigente normativa.

*** 1. 5.**

Calderoli, Gnaga, Ce'.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1. 7.

Procacci, Cento, Scalia.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: sperimentali finalizzati alla riduzione del danno.

1. 6.

Calderoli, Gnaga, Ce'.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: sperimentali.

1. 17.

La Commissione.

Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: methadone aggiungere le seguenti: , limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali,.

1. 18.

Calderoli.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno debbono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere, ponendo nel massimo risalto il miglioramento della qualità della vita, dei soggetti in condizione di disagio.

1. 14.

Massidda, Guidi, Baiamonte, Cascio, Colombini, Del Barone, Di Vella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: e della alcooldipendenza sopprimere la seguente: correlata.

1. 19.

Parenti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Possono altresì chiedere finanziamenti di progetti di reinserimento lavorativo tutte le aziende pubbliche o private che si convenzionino con enti pubblici o enti ausiliari e che, in raccordo con l'Agenzia per l'impiego e sotto il controllo del SERT competente per territorio, intendano offrire occasioni di lavoro a soggetti in reinserimento lavorativo, anche mediante progetti di formazione lavoro.

1. 16.

Massidda, Guidi, Baiamonte, Cascio, Colombini, Del Barone, Di Vella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

ART. 3.

Al comma 3, dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: nonché ai progetti ed alle attività volti a migliorare la qualificazione degli operatori e che si caratterizzino per l'originalità della metodologia proposta.

3. 1.

Cossutta Maura, Nardini, Saia, Valpiana, Pistone.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4. 2.

Calderoli, Gnaga, Ce'.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , laddove siano stati presentati progetti giudicati congrui e validi, che consentano il raggiungimento della percentuale indicata.

4. 3*.

Calderoli, Gnaga, Ce'.

* Emendamento modificato nel corso della seduta.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 3, primo periodo, non debbono essere inferiori al 45 per cento del fondo assegnato. I finanziamenti per i progetti volti ad attivare servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, non debbono essere inferiori al 30 per cento del fondo assegnato.

4. 1.

Cossutta Maura, Nardini, Saia,
Valpiana, Pistone.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Delfino Teresio.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 116 *aggiungere le seguenti:* nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

7. 1.

La Commissione.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere — premesso che:

in data 6 luglio 1994 il capogruppo di alleanza nazionale, in data 5 luglio 1994 il capogruppo del Centro cristiano democratico, in data 7 luglio 1994 il capogruppo della lega nord, in data 14 luglio 1994 il capogruppo di Forza Italia ebbero a presentare interpellanze in ordine al noto fenomeno delle assunzioni fittizie di *ex* funzionari del PCI, prima, e del PDS, poi, presso strutture della Lega delle cooperative, per essere collocati in aspettativa come amministratori locali con il raddoppio dell'indennità di carica;

a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta dal Ministro interpellato, malgrado le notizie sempre più frequenti di intervento della magistratura in ogni parte d'Italia in ordine ai gravi reati che sarebbero stati commessi in queste fattispecie —:

quali siano i dati complessivi di fonte dell'Istituto nazionale previdenza sociale sulla questione in esame sino al luglio 1994, così come richiesto nelle precedenti interpellanze, e le iniziative assunte dall'Istituto nazionale previdenza sociale e dalle sue strutture dal luglio 1994 alla data odierna.

(2-00023)

« Giovanardi ».

(31 maggio 1996)

B) Interrogazione:

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 4 dicembre 1995 l'interrogante si è rivolto telefonicamente al ministero del lavoro per avere notizie in ordine alla richiesta di proroga della cassa integrazione guadagni straordinari avanzata, per crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 1994, in sede di consultazione sindacale esperita presso l'UPLMO di Reggio Calabria il 29 novembre 1995, a favore dei lavoratori dell'azienda La Vigilante di Reggio Calabria;

l'interlocutore del Ministero, dottoressa Petroni, ha risposto che, per avere notizie in merito, era necessario contattare l'ufficio informazioni del ministero stesso —:

se sia usuale che, per avere informazioni di rilevanza sociale interessanti, come nel caso di specie, decine di famiglie di lavoratori senza salario da moltissimi mesi, un parlamentare della Repubblica debba rivolgersi all'ufficio informazioni del ministero sopra citato. (3-00023)

(5 giugno 1996)

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 20 giugno 1996.

Bindi, Neri, Pennacchi, Rivera, Sales, Sinisi, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

FORMENTI: « Istituzione della provincia di Monza e della Brianza » (246) (*Parere delle Commissioni II, V, VIII, e XI*);

SIMEONE e MALGIERI: « Modifiche al testo unico adottato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente l'estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica » (460) (*Parere della V Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

URSO ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale » (132) (*Parere della Commissioni I e V*);

SIMEONE: « Modifiche all'articolo 4 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in materia di indennità ai vice pretori e ai vice procuratori onorari » (480) (*Parere delle Commissioni I e V*);

FOLENA ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale » (1207) (*Parere delle Commissioni I e V*);

S. 688. — Senatori GUALTIERI ed altri: « Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1574) (*Parere della I Commissione*).

Il termine per riferire all'Assemblea è fissato al 26 giugno 1996, alle ore 13;

alla III Commissione (Esteri):

CAVERI: « Norme in materia di risarcimento dei danni subiti da soggetti italiani in conseguenza di illecito civile da parte di titolari o dipendenti di istituzioni o rappresentanze diplomatiche straniere » (221) (*Parere delle Commissioni I, II e V*);

alla IV Commissione (Difesa):

CAVERI: « Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali delle regie accademie e agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943 » (222) (*Parere delle Commissioni I e V*);

alla V Commissione (Bilancio):

CAVERI: « Norme in materia di circolazione monetaria » (272) (*Parere delle Commissioni I e VI*);

alla VI Commissione (Finanze):

CAVERI: « Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 1994, n. 133, in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili » (227) (*Parere delle Commissioni I, II, V, XIII — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento — e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

ARMANI ed altri: « Soppressione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti » (1093) (*Parere delle Commissioni I e V*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

LORENZETTI ed altri: « Legge quadro in materia di lavori pubblici » (210) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento — III, IV, V, VI — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria — VII, X, XI, XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

FORMENTI ed altri: « Legge quadro in materia di lavori pubblici » (264) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento — III, IV, V, VI — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria — VII, X, XI, XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

MARTINAT: « Legge quadro in materia di lavori pubblici » (743) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento — III, IV, V, VI — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria — VII, X, XI, XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla IX Commissione (Trasporti):

CAVERI: « Modifiche al codice della navigazione in materia di vincoli aeronautici » (*Parere delle Commissioni I, II, IV, e V*);

alla X Commissione (Attività produttive):

CAVERI: « Istituzione dell'Albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e norme in materia di stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco » (225) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni — e XI*);

alla XI Commissione (Lavoro):

CAVERI: « Modifica all'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (274) (*Parere delle Commissioni I, V e XII*).

MUZIO: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto » (274) (*Parere delle Commissioni I, V, X e XII*).

Trasmissione dal Senato.

In data 19 giugno 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 688. — Senatori GUALTIERI ed altri: « Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1574).

Sarà stampata e distribuita.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.